

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 4 del 19 Febbraio 2010

OGGETTO: FINANZIARIA 2010 – AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Finanziaria 2010 (legge n. 191/2001) introduce disposizioni che, con effetto dal 1° gennaio, da un lato rafforzano i già esistenti strumenti di sostegno al reddito, ampliandone la sfera di attuazione, dall'altro favoriscono il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati.

In particolare, le novità introdotte dall'art. 2, commi 130, 131 e 132, riguardano rispettivamente:

- la ridefinizione dei requisiti per la maturazione del diritto all'indennità "una tantum" per i collaboratori coordinati e continuativi e del relativo importo;
- la modifica dei requisiti contributivi per la fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- l'introduzione di una forma di contribuzione figurativa integrativa per i lavoratori che beneficiano dell'indennità di mobilità o di disoccupazione.

Indennità "una tantum" per i collaboratori a progetto (comma 130)

Una forma di sostegno al reddito destinata ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti senza lavoro è stata introdotta in via sperimentale dal DL 29 novembre 2008 n. 185 (art. 19, c. 2), convertito nella L.2/2009, che prevedeva per il triennio 2009-2011 l'erogazione in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, di una indennità "una tantum" pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS e operanti in regime di monocommittenza. La misura dell'indennità era stata successivamente elevata al 20% dal DL 5/2009, convertito in L.33/2009 (art.7 ter c.8).

Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2010 riguardano i requisiti di accesso all'indennità e il suo importo, ma non interessano coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2009, cui continua ad applicarsi la precedente normativa.

Campo di applicazione

L'indennità una tantum spetta ai collaboratori coordinati e continuativi che operino nella modalità a progetto in regime di monocommittenza. Dall'ambito di applicazione della norma pertanto erano e sono tutt'ora esclusi i lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione occasionale (c.d. mini-co.co.co; art. 61, c.2, DLgs 276/2003) ;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non a progetto (quali ad esempio gli amministratori e i sindaci di società, i partecipanti a collegi o commissioni, ecc.; art. 61, c.3, DLgs 276/2003);
- i prestatori di lavoro autonomo occasionale (cioè non in forma coordinata e continuativa);
- i collaboratori a progetto iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (cui si applica l'aliquota contributiva del 17%);
- i titolari di più rapporti di collaborazione a progetto (pluricommittenti);
- i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.

Requisiti

L'indennità una tantum è riconosciuta ai collaboratori nei soli casi di fine lavoro, qualora soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

- conseguimento nell'anno precedente di un reddito lordo compreso tra euro 5.000 e euro 20.000;
- accreditamento nell'anno precedente di almeno tre mensilità di contribuzione presso la Gestione separata INPS;
- accreditamento nell'anno di riferimento di almeno una mensilità di contribuzione alla Gestione separata;
- assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.

Si precisa che per "anno precedente" si intende il 2009, mentre l'"anno di riferimento" è il 2010.

Rispetto alla precedente normativa si registrano quattro novità con riguardo ai requisiti per la fruizione dell'indennità una tantum:

- la contribuzione da far valere nell'anno di riferimento è ridotta da tre ad una mensilità;
- il sussidio è condizionato all'assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi (da intendersi all'atto della domanda). L'erogazione è quindi subordinata all'effettiva

“attualità” dello stato di disoccupazione del richiedente, mentre in passato era sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità al lavoro;

- la previsione di un limite massimo di reddito, che non coincide più con il minimale di artigiani e commercianti (art. 1 c. 3 L. 233/1990), ma è stabilito nella misura fissa di euro 20.000;
- la contribuzione minima da far valere nell'anno precedente rimane fissata in tre mensilità, ma viene meno il limite massimo di dieci mensilità di copertura prima previsto.

Resta confermata, ai fini dell'accesso al beneficio, la necessità che il collaboratore sottoscriva una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Misura

L'indennità “una tantum” è pari per gli anni 2010 e 2011 al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, con un tetto massimo di 4.000 euro. La legge pertanto, nell'aumentare la misura percentuale del trattamento ha anche stabilito un limite massimo, agevolando in sostanza coloro che nell'anno precedente hanno conseguito redditi meno elevati. Per effetto del limite l'ammontare dell'indennità sarà identico per tutti coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi compresi tra euro 13.333 ed euro 20.000 (30% di euro 13.333 = euro 4.000).

Indennità di disoccupazione (comma 131)

L'indennità di disoccupazione non agricola spetta al lavoratore subordinato che involontariamente si trovi privo di un'occupazione. Essa è garantita da una specifica assicurazione previdenziale finanziata da un contributo a carico del datore di lavoro. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica che attraversa il Paese il legislatore ha ritenuto di agevolare l'accesso a questa prestazione di sostegno al reddito, consentendo il computo dei periodi di lavoro svolti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai fini del raggiungimento dei requisiti di accesso all'indennità INPS di disoccupazione.

Il beneficio della “contribuzione figurativa” può essere fatto valere esclusivamente per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti normali e non anche per l'indennità con requisiti ridotti, né per la disoccupazione speciale dell'edilizia.

L'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali spetta al soggetto privo di lavoro che risulti in possesso di:

- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione;

- almeno un anno di contribuzione per la copertura di disoccupazione (cd. contribuzione DS) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di ampliare l'ambito di applicazione di questo trattamento la Finanziaria è intervenuta dunque su questa seconda condizione, prevedendo in via sperimentale per il 2010 che, ai fini del perfezionamento delle 52 settimane di contribuzione, si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nel limite massimo di tredici settimane.

In sostanza, nel 2010 possono accedere al beneficio ad esempio anche coloro che nel biennio 2008-2009 possono far valere solo 39 settimane di contribuzione DS da lavoro dipendente, a condizione che abbiano contribuito per 13 settimane alla Gestione separata INPS per effetto di attività di co.co.co.. La norma richiede che detta attività sia stata svolta in via esclusiva, cioè non contestualmente rispetto ad altra attività di lavoro (ad esempio di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione in impresa familiare); non è invece richiesto che il periodo di co.co.co. sia stato svolto per un solo committente.

In questo modo viene introdotta una deroga rispetto alla regola generale che collega il diritto a determinate prestazioni al relativo versamento contributivo. Infatti, come è noto, la contribuzione alla Gestione separata INPS non prevede assicurazione contro la disoccupazione.

Nella Gestione separata INPS, inoltre, l'anzianità contributiva si determina in mesi, attribuendo al lavoratore tanti mesi di copertura quanti sono i dodicesimi del minimale annuale coperti dalla contribuzione effettivamente versata. Per consentire il raccordo tra le diverse normative che regolano la contribuzione all'AGO e alla Gestione separata dell'INPS, il legislatore ha previsto che per quantificare i periodi di copertura assicurativa da co.co.co. si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera previsto per i lavoratori dipendenti. A tal fine si deve ritenere che il valore di minimale da considerare debba essere quello previsto per i lavoratori dipendenti in ciascun anno di svolgimento dell'attività di collaborazione rilevante (euro 42,14 per il 2008, euro 43,49 per il 2009).

Contribuzione figurativa (comma 132)

In via sperimentale per l'anno 2010, è stata introdotta una nuova misura di intervento finalizzata ad agevolare la ricollocazione, anche a condizioni retributive peggiorative, di

lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro.

E' prevista una contribuzione figurativa integrativa a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, cioè dell'indennità di mobilità e dell'indennità di disoccupazione. Rimane invece dubbia l'applicabilità della disposizione a favore dei co.co.co. titolari dell'indennità "una tantum" di cui al comma 130.

L'intervento pubblico non colma il differenziale di reddito per il lavoratore che accetta il nuovo impiego, ma neutralizza gli effetti pensionistici negativi di tale differenziale. Come è noto, infatti, l'ammontare della pensione nel sistema di calcolo retributivo dipende dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni (10 anni per la cosiddetta "quota B" relativa ai periodi post 1992) e ciò costituisce un indubbio disincentivo alla ricerca di un nuovo impiego "sotto-retribuito" per il lavoratore prossimo al pensionamento.

La contribuzione figurativa integrativa spetta al soggetto che:

- possiede almeno trentacinque anni di anzianità contributiva;
- accetta un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

La contribuzione figurativa integrativa a carico dello Stato opera sulla differenza tra i due trattamenti retributivi e copre i periodi fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Si tratta di una misura temporanea di accompagnamento attivo del lavoratore alla pensione, che induce quest'ultimo ad abbandonare il nuovo impiego non appena raggiunto il requisito pensionistico, così da evitare che la prosecuzione dell'attività senza contribuzione integrativa possa deprimere la media retributiva pensionabile e, in definitiva, ridurre la rendita. Come è noto, tuttavia, il conseguimento del requisito non comporta l'immediata liquidazione della pensione: per effetto delle c.d. finestre la pensione è liquidata dopo un intervallo variabile tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni (in presenza di contribuzione mista, da lavoro subordinato e autonomo). Nel frattempo il lavoratore che non trovi un nuovo lavoro resta privo di reddito e non può contare sull'indennità di disoccupazione in quanto dimissionario.

Fondazione Studi
Il Presidente
Rosario De Luca

